CAMERA DEI DEPUTATI N. 2330-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 novembre 1984 (Stampato n. 923)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

—

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 novembre 1984

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione Finanze e tesoro nella seduta di martedì 11 dicembre 1984. In pari data il relatore D'Aimmo è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8 e del 10 per cento e quelle stabilite nella misura del 15, del 20 e del 30 per cento sono unificate rispettivamente nella misura del 9 per cento e del 18 per cento.	1. *Identico.*
2. Le cessioni e le importazioni di pane, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.	2. *Identico.*
3. Le cessioni e le importazioni di periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione e stampa degli stessi e le cessioni e importazioni della carta occorrente, nonché i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973 per quanto concerne l'estensione a tutti i periodici delle aliquote stabilite per le operazioni relative a quelli di carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, fermi restando i rapporti tributari già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge; in ogni caso non si fa luogo a restituzione di somme già pagate.	3. *Identico.*
4. L'aliquota è stabilita nella misura uniforme del 9 per cento:	4. *Identico*:
a) per le cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico ed industriale; gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; prodotti petroliferi di cui ai punti F/4, I/2 e I/3 della tabella A	*a*) identica;

allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, ed ai punti A/1, A/3, G/4, H/1, H/4, H/5, H/9, L/1, N/1, N/2 e N/3 della tabella B allegata allo stesso decreto come sostituita dalla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni; carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04-A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14-B);

b) per le cessioni e le importazioni delle materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68-13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché degli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.

b) identica.

5. L'aliquota è stabilita nella misura del 18 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi di categoria lusso.

5. *Identico.*

6. L'aliquota è stabilita nella misura del 38 per cento per le cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. È abrogato l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, numero 887.

6. *Identico.*

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento in conformità alle disposizioni della presente legge.

7. *Identico.*

8. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita con la seguente:

« Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento:

a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra, selaskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;

c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

d) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera *e*);

e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;

f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;

h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa ».

8. *Identico*:

Identico:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

f) identica;

g) identica;

h) identica.

9. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole « dei beni indicati ai nn. 14) e 15) dell'allegata tabella B, e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera *b*), della tabella medesima » sono sostituite dalle parole « degli autoveicoli di cui alla lettera *e*) dell'allegata tabella B ».

9. *Identico.*

10. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

10. *Identico*:

« Le cessioni e le importazioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e di plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta fermo restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

Identico.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve procedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa ».

Identico.

11. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti commi non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1984 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

11. *Identico.*

12. Per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti di cui al precedente comma relative ai beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto

12. *Identico.*

si applica con l'aliquota del 38 per cento, salvo quanto stabilito nel precedente comma, anche se i relativi contratti siano stati conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887.

13. Ai fini della determinazione delle diverse aliquote nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli acquisti e le importazioni effettuati entro il 31 dicembre 1984 con le aliquote allora vigenti e registrati dopo tale data si considerano effettuati con le corrispondenti nuove aliquote stabilite nei precedenti commi.

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all'articolo 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e dagli esercenti arti e professioni, è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purché di durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonché, per gli esercenti imprese commerciali, dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività esercitata e di quella afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'atti-

ART. 2.

1. *Identico.*

vità propria dell'impresa eseguite da terzi senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dall'impresa stessa, e, per gli esercenti arti e professioni, dell'imposta afferente le prestazioni di opera intelletuale, rese da terzi, relative all'attività esercitata. Le stesse disposizioni salvo quanto stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

2. La riduzione a titolo di detrazione forfetaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.

2. *Identico.*

3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'articolo 8, lettere *a*) e *b*), al primo comma dell'articolo 8-*bis*, al primo comma dell'articolo 9, all'articolo 38-*quater* e all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfetaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera *a*), dell'articolo 8.

3. *Identico.*

4. Le disposizioni del primo comma, lettera *c*), e del secondo comma dell'articolo 8, del secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e dell'articolo 68, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facol-

4. *Identico.*

tà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfetaria.

5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. *Identico.*

6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:

6. *Identico*:

a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 74 dello stesso decreto;

a) identica;

b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;

b) identica;

c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti, le importazioni e le locazioni finanziarie di beni ammortizzabili di cui al primo comma in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra l'ammontare complessivo dell'im-

c) identica.

posta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi diminuendo i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito, dell'ammontare imponibile della relativa imposta.

7. Nella determinazione dell'imposta dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, è ammessa in detrazione a condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso.

7. *Identico.*

8. Resta in ogni caso ferma, per la determinazione dell'imposta relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli.

8. *Identico.*

9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: *a*) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; *b*) degli interessi passivi; *c*) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro, ovvero, se l'azienda è in affitto, del relativo canone; *d*) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purché la durata dei relativi con-

9. *Identico.*

tratti diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento; *e*) delle provvigioni corrisposte per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività esercitata, nonché dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dall'impresa stessa. L'ammontare che ne risulta è aumentato delle plusvalenze patrimoniali realizzate ed è diminuito delle minusvalenze. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista nella prima parte del comma 6 del presente articolo possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili.

10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: *a*) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno; *b*) dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività esercitata; *c*) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, deducibili a norma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

10. *Identico.*

11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si conside-

11. *Identico.*

rano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e si tiene conto anche dei ricavi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti.

12. Le disposizioni dei precedenti commi 9. 10 e 11 e del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate dal precedente comma 8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

12. *Identico.*

13. Per il triennio indicato nel comma 9 è sospesa, per i contribuenti di cui allo stesso comma, l'applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

13. *Identico.*

14. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali le tabelle allegate alla presente legge stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'impo-

14. *Identico.*

sta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti commi, separatamente per ciascuna attività.

15. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale di riduzione meno elevata.

15. *Identico.*

16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilità ordinaria il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, è elevato a novanta giorni.

16. *Identico.*

17. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella C, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al precedente comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

17. *Identico.*

18. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai

18. *Identico.*

sensi del sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato nel precedente comma 1.

19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da *c*) a *f*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nel precedente comma 1 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.

19. *Identico.*

20. L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attività ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nel precedente comma 1.

20. *Identico.*

21. Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella C, si applica la disposizione del precedente comma 17.

21. *Identico.*

22. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'articolo 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del libro e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della presente legge.

22. *Identico.*

23. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli articoli da 14 a 16 e 20 del decreto

23. *Identico.*

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'articolo 19 dello stesso decreto e il libro o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della presente legge.

24. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

24. *Identico.*

25. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione del divieto stabilito nel comma 4 del presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.

25. *Identico.*

26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nei commi 1 e seguenti del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno siano stati effettuati acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a 10 milioni di lire, e con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno siano stati effettuati acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a 10 milioni di lire.

26. *Identico.*

27. In caso di falsità dell'attestazione prevista nel precedente comma 17 si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

27. *Identico.*

28. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni previste dal decreto-

28. *Identico.*

legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

29. Indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Republbica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro trenta giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 17 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate, altri elementi che potranno essere indicati con decreto del Ministro delle finanze anche per singole attività.

29. *Identico.*

30. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni, e in caso di falsità degli elementi indicati le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

30. *Identico.*

ART. 3.

ART. 3.

1. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre

1. *Identico*:

disposizioni dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:

a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;

a) identica;

b) non sono deducibili quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, aeromobili da turismo e di autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

b) identica;

c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;

c) identica;

d) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;

d) identica;

e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta.

e) identica.

2. Gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

2. *Identico.*

1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'articolo 19 dello stesso decreto, il repertorio annuale della clientela.

3. Il repertorio annuale della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica. Devono esservi annotati le generalità e l'indirizzo dei soggetti ai quali l'esercente ha prestato la sua opera nel periodo d'imposta, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e della data di inizio delle prestazioni. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa.

3. *Identico.*

4. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia gli esercenti professionisti che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o altre scritture specifiche relativi all'attività esercitata possono essere esonerati dalla tenuta del repertorio di cui ai precedenti commi. L'esonero può essere subordinato alla condizione che nella compilazione e nella tenuta delle scritture specifiche siano osservate le modalità e apportate le integrazioni stabilite nel decreto.

4. *Identico.*

5. L'omessa tenuta o conservazione e l'incompletezza del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma precedente sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

5. *Identico.*

6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'articolo 62 dello stesso decreto, come modificato dal successivo comma 9.

6. *Identico.*

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo.	7. *Identico.*
8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.	8. *Identico.*
9. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con lo articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e il suddetto sesto comma è abrogato con effetto dal terzo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.	9. *Identico.*
10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è elevato a lire cinquanta milioni.	10. *Identico.*
11. Ai fini dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-	11. *Identico.*

tembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due o al dieci per cento del capitale della società partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto ovvero di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, è superiore a cinque anni.

12. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito con il seguente:

12. *Identico*:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:

Identico:

a) che i familiari partecipanti alla impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

a) identica;

b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettan-

b) identica;

ti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. ».

c) identica.

13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la società attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

13. *Identico.*

14. In caso di falsità delle attestazioni prescritte nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel precedente comma, si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, numero 516.

14. *Identico.*

15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649.

15. *Identico.*

16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto ar-

16. *Identico.*

ticolo 5 si intende fatto al testo vigente alla data del 31 dicembre 1984.

17. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

« Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se è stata tenuta la contabilità ordinaria, può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto ». La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

17. *Identico.*

18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, due milioni per le società a responsabilità limitata e lire centomila per le società di altro tipo, escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali, i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

18. *Identico.*

19. La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare successivo.

19. *Identico.*

20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle società restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

20. *Identico.*

21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, ai soci persone fisiche ed enti

21. *Identico.*

non commerciali, conseguenti a scioglimenti deliberati dalle società di cui al precedente comma 18, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data stessa sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà.

ART. 4.

1. I quadri *A, C, D, H, L e M*/1 della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.

2. In mancanza di applicazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di una apposita Commissione paritetica e sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

3. La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell'Amministrazione centrale delle finanze, un dirigente del dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero del tesoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accerta-

ART. 4.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

mento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;

b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento, con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;

c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.

6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio. Per l'anno 1985 il fondo verrà iscritto in bilancio con riferimento al momento di entrata in vigore della presente legge.

7. Al personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

8. Per esigenze di servizio, in attesa della disciplina relativa alla mobilità del

5. *Identico*:

a) identica;

b) identica;

c) identica.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

personale fra ruoli diversi delle singole Amministrazioni e fra quelli di Amministrazioni diverse dello Stato, il personale dipendente dell'Amministrazione finanziaria può con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, essere assegnato, ferma restando la sede di servizio, per periodi non superiori a un anno anche ad uffici diversi da quelli per i quali è istituito il ruolo al quale appartiene.

9. Nel primo comma dell'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: « e possegga in tale qualifica una anzianità di almeno tre anni ».

9. *Identico.*

10. Per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di congedi straordinari, aspettative (escluse quelle concesse per mandato parlamentare, per motivi sindacali o per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono), assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonché di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è devoluta all'Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi.

10. *Identico.*

11. È confermata la competenza delle Direzioni generali del Ministero delle finanze ad adottare, per il personale da ciascuna di esse amministrato, i provvedimenti di cui al precedente comma relativi:

ai dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale;

ai dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale;

ai dipendenti collocati fuori ruolo o comandati presso altre Amministrazioni o enti pubblici.

11. *Identico.*

12. La devoluzione alle Intendenze di finanza delle competenze di cui al precedente comma 10 ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. *Identico.*

13. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori, risultati idonei allo speciale concorso previsto dai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo, sono assunti ed inquadrati nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore.

13. *Identico.*

14. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165, il personale diurnista, ad eccezione di quello assunto ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa, è inquadrato in ruolo al 1° giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

14. *Identico.*

15. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (VI qualifica) dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione di quelli indicati nel comma successivo, costituiscono titolo di studio valido i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

15. *Identico.*

16. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto tecniche delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali (ruolo del personale tecnico) e delle dogane e imposte indirette (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) restano validi i diplomi previsti dalle disposizioni vigenti. Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle ex carriere di concetto dei contabili doganali e dei cassieri degli uffici del registro e degli uffici IVA sono considerati validi, in aggiunta al titolo di studio at-

16. *Identico.*

tualmente prescritto, anche i diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

17. Al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è iscritto di diritto:

17. *Identico*:

a) il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, in servizio alla data del 17 maggio 1981 o assunto con decorrenza successiva, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza, ad eccezione del « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 946;

a) identica;

b) il personale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, assegnato al Ministero delle finanze e inquadrato nel ruolo speciale previsto dallo stesso articolo, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza.

b) identica.

18. Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà:

18. *Identico*:

a) per il personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma, dalla data di assunzione in servizio e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della richiamata legge 6 agosto 1967, n. 699;

a) identica;

b) per il personale di cui alla lettera *b*) del precedente comma, dalla data di immissione in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

b) identica.

19. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 7, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981,

19. *Identico.*

n. 211, sono erogate in base a criteri e misure, uniformi per tutti gli iscritti, stabiliti dal regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e, fino alla nomina degli organi statutari del fondo stesso, dal comitato provvisorio di cui all'articolo 6 del citato decreto.

20. Al personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 18 ed al personale di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, compete l'acconto sull'indennità di liquidazione in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il personale iscritto al fondo di cui all'articolo 1, lettera *d*), dello stesso decreto.

20. *Identico.*

21. Per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano il Ministero delle finanze si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al sesto comma del richiamato articolo 7 viene aumentata di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 35 miliardi per l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quinto e settimo comma del citato articolo 7.

21. *Identico.*

22. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche

22. *Identico.*

dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'articolo 57 dello stesso decreto

23 Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del classamento delle unità immobiliari, con facoltà per l'Amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente

23 *Identico*

24 Gli elementi iscritti nel catasto edilizio urbano possono essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni ai fini statistici e alla formazione dei piani urbanistici, e dai consigli tributari comunali ai fini dell'espressione dei propri pareri alla giunta municipale

24 *Identico*

25 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 645, sono apportate le seguenti modificazioni

25 *Identico*

nell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma

identico

« Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze »,

Identico,

all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma

identico

« I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denominazione di " Primo ufficio imposta sul valore aggiunto " e di " Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto " e saranno diretti da primi dirigenti Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa »

Identico

26. Il punto 5) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, deve intendersi nel senso che gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono anche effettuare le verifiche ivi previste.	26. *Identico.*
27. Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di apparati tecnici e attrezzature; per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; per l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.	27. *Identico.*
28. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.	28. *Identico.*
29. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 28, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1985, in lire 80.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 75.000 milioni per l'anno 1987, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del precedente articolo 3, commi 18, 19.	29. *Identico.*
30. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	30. *Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel comma 7 dell'articolo 1.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TABELLA A (*)

	%
1 — Produzione di beni (**)	45
2 — Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi diversi dall'oro	60
3 — Produzione di beni composti prevalentemente di oro	30
4 — Lavorazione di pelli da pellicceria e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	55
5 — Installazione impianti (**)	35
6 — Riparazione e manutenzione (**)	32
7 — Attività di sola lavorazione di beni forniti dai committenti (**)	25
8 — Produzione di servizi (**)	25
9 — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande	85
10 — Commercio all'ingrosso di altri beni	80
11 — Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande	77
12 — Commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati e di mercerie	65
13 — Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	55
14 — Commercio al minuto di carburanti per l'autotrazione	97
15 — Commercio al minuto di gasolio e di altri combustibili per riscaldamento	92
16 — Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	75
17 — Commercio al minuto di auto e motoveicoli, biciclette, natanti e relativi accessori, parti di ricambio e lubrificanti	78
18 — Commercio al minuto di libri e di cartoleria	80
19 — Commercio al minuto di mobilia e articoli casalinghi	74
20 — Commercio al minuto di materiale elettrico, elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri e strumenti musicali e accessori	74
21 — Commercio al minuto di macchine da ufficio	74
22 — GPL per uso domestico	85
23 — Commercio al minuto di altri beni	65
24 — Trasporti e comunicazioni	35

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA A (*)

		%
1	— *Identico.*	
2	— *Identico.*	
3	— *Identico.*	
4	— *Identico.*	
5	— *Identico.*	
6	— *Identico.*	
7	— *Identico.*	
8	— *Identico.*	
9	— *Identico.*	
10	— *Identico.*	
11	— *Identico.*	
12	— *Identico.*	
13	— Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento .	56
14	— *Identico.*	
15	— *Identico.*	
16	— *Identico.*	
17	— *Identico.*	
18	— Commercio al minuto di libri e di cartoleria . . .	78
19	— *Identico.*	
20	— Commercio al minuto di materiale elettrico, cinefotoottica, elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri e strumenti musicali e accessori	74
21	— *Identico.*	
22	— *Identico.*	
23	— *Identico.*	
24	— *Identico.*	

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

(*Segue*: TABELLA A)

	%
25 — Autotrasporti di cose per conto terzi effettuati da imprese iscritte nell'albo istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298	50
26 — Alberghi, pensioni e locande con ristorante (***)	30
27 — Alberghi e altri complessi ricettivi senza ristorante (***)	25
28 — Alberghi e altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione completa (***)	35
29 — Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi similari e mense	40
30 — Bar, caffè, gelaterie e pasticcerie anche con vendita al pubblico di produzione propria, ed esercizi similari	35
31 — Commissionari con deposito	85
32 — Commissionari senza deposito	80
33 — Altri intermediari con deposito	18
34 — Altri intermediari senza deposito	12
35 — Altri servizi d'impresa	25
36 — Esercenti arti o professioni	6
37 — Pittori, scultori ed altri esercenti altre attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (****)	15

(*) Per l'applicazione delle percentuali indicate nelle tabelle si tiene conto dell'attività esercitata, prescindendo dalle prestazioni di carattere accessorio od occasionale. Con decreti del Ministro delle finanze saranno specificati i codici di attività relativi alle singole voci delle tabelle A e B.

(**) Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo le percentuali indicate ai numeri 1, 5, 6, 7 e 8 sono aumentate di due punti.

(***) Le percentuali indicate ai numeri 26, 27 e 28 sono aumentate di due punti per gli alberghi, pensioni e complessi ricettivi situati in zone montane e aventi funzionamento invernale per almeno 70 giorni.

(****) Le attività che richiedono impiego di materiale di consumo in misura rilevante saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

TESTO DELLA COMMISSIONE

(*Segue*: TABELLA A)

		%
25	— *Identico.*	
26	— Attività di servizi meccanico-agricoli	32
27	— *Identico.*	
28	— *Identico.*	
29	— Alberghi e altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione (***)	35
30	— *Identico.*	
31	— *Identico.*	
32	— *Identico.*	
33	— *Identico.*	
34	— *Identico.*	
35	— Altri intermediari senza deposito (*****)	9
36	— *Identico.*	
37	— *Identico.*	
38	— *Identico.*	

(*) Per l'applicazione delle percentuali indicate nelle tabelle si tiene conto dell'attività esercitata, prescindendo dalle prestazioni di carattere accessorio od occasionale. Con decreti del Ministro delle finanze potranno essere specificati i codici di attività relativi alle singole voci delle tabelle A e B ferme rimanendo in ogni caso le disposizioni dei commi 14 e 15 dell'articolo 2.

(**) *Identica.*

(***) Le percentuali indicate ai numeri 27, 28 e 29 sono aumentate di due punti per gli alberghi, pensioni e complessi ricettivi situati in zone montane e aventi funzionamento invernale per almeno 70 giorni.

(****) *Identica.*

(*****) L'IVA relativa agli acquisti di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli per i trasporti relativi all'attività di intermediazione esercitata continua ad essere detraibile ai sensi delle disposizioni vigenti.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TABELLA B (*)

	%
1 — Produzione di beni (**)	48
2 — Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi	61
3 — Lavorazione di pelli da pellicceria e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	56
4 — Installazioni impianti (**)	38
5 — Riparazioni e manutenzioni (**)	34
6 — Attività di sola lavorazione di beni forniti dai committenti (**)	27
7 — Produzione di servizi (**)	27
8 — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande	86
9 — Commercio all'ingrosso di altri beni	81
10 — Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande	78
11 — Commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati e di mercerie	66
12 — Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	57
13 — Commercio al minuto di carburanti per autotrazione	97
14 — Commercio al minuto di gasolio e di altri combustibili per riscaldamento	93
15 — Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	75
16 — Commercio al minuto di auto e motoveicoli, biciclette, natanti, relativi accessori, parti di ricambio e lubrificanti	80
17 — Commercio al minuto di libri, cartoleria, giornali e periodici	82
18 — Commercio al minuto di mobilia e articoli casalinghi	75
19 — Commercio al minuto di materiale elettrico, elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri e strumenti musicali e accessori	75
20 — Commercio al minuto di macchine da ufficio	75
21 — GPL per uso domestico	86
22 — Commercio al minuto di altri beni	66
23 — Trasporti e comunicazioni	37

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA B (*)

Identica.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

(*Segue*: TABELLA B)

	%
24 — Autotrasporti di cose per conto terzi effettuati da imprese iscritte nell'albo istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298	52
25 — Alberghi, pensioni e locande con ristorante (***)	31
26 — Alberghi e altri complessi ricettivi senza ristorante (***)	26
27 — Alberghi e altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione completa (***)	36
28 — Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi similari e mense	41
29 — Bar, caffè, gelaterie e pasticcerie anche con vendita al pubblico di produzione propria, ed esercizi similari	37
30 — Intermediari con deposito compresi i commissionari	22
31 — Intermediari senza deposito compresi i commissionari	20
32 — Agenzie di viaggi e turismo:	
a) per le attività di intermediazione	20
b) per le altre attività	60
33 — Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici	60
34 — Altri servizi d'impresa	27
35 — Esercenti arti o professioni	16
36 — Pittori, scultori e altri esercenti altre attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (****)	21

(*) e (****) vedi note (*) e (***) alla Tabella A.

(**) Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo le percentuali indicate ai numeri 1, 4, 5, 6 e 7 sono aumentate di due punti.

(***) Le percentuali indicate ai numeri 25, 26 e 27 sono aumentate di due punti per gli alberghi, pensioni e complessi ricettivi situati in zone montane e aventi funzionamento invernale per almeno 70 giorni.

TESTO DELLA COMMISSIONE

(*Segue:* TABELLA B)

Identica.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TABELLA C

1 — Industria e artigianato del latte e dei prodotti della trasformazione del latte (cod. 0600)

2 — Costruzioni di opere pubbliche (cod. 3505)

3 — Costruzioni edilizie residenziali e non residenziali (cod. 3500 e 3503)

4 — Produzione di pane (cod. 4207)

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA C

Identica.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

QUADRI *A, C, D, H, L* ED *M/1* DELLA TABELLA VI, ALLEGATO II, AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Quadro *A* — DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
D	Dirigente superiore	63	Vice direttore generale . .	11
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	52
E	Primo dirigente	105	Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale, vice consigliere ministeriale e direttore dei centri informativi del Ministero delle finanze	105
		179		

Quadro *C* — DIRIGENTI DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	99	Ispettore generale	4
			Intendente di finanza . . .	95
E	Primo dirigente	60	Intendente aggiunto nelle sedi più importanti e direttore di centro informativo delle Intendenze di finanza	60
		159		

TESTO DELLA COMMISSIONE

QUADRI *A, C, D, H, L* ED *M/1* DELLA TABELLA VI, ALLEGATO II, AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Identici.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Quadro *D* — DIRIGENTI DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28	Direttore degli UTE di particolare rilevanza	20
			Con incarichi speciali . . .	5
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	84	Dirigente degli UTE, dirigente vicario degli UTE di particolare rilevanza, dirigente di uffici tecnici centrali e direttore del centro informativo del catasto . .	84
		112		

Quadro *H* — DIRIGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento . . .	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	199	Direttore di ufficio imposte dirette nelle sedi più importanti, ispettore capo, direttore dello schedario generale dei titoli azionari e direttore di centro informativo delle imposte dirette	185
			Direttore di centro di servizio	14
		224		

TESTO DELLA COMMISSIONE

Identici.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Quadro *L* — DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	190	Direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza, ispettore capo e direttore di centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari	190
		215		

Quadro *M/1* — DIRIGENTI TECNICI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Direttore dell'ufficio studi e ricerche di informatica . .	1
D	Dirigente superiore . . .	8	Coordinatore dei servizi statistici	1 (*a*)
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
			Ispettore generale	
			Coordinatore tecnico	4
			Vice consigliere ministeriale	
			Ispettore capo	
E	Primo dirigente	12	Direttore di centro informativo	6
			Direttore di divisione statistica	
			Analista	6
		20		

(*a*) Il posto non è attribuibile fino a quando permane nella posizione di soprannumero l'impiegato indicato nell'articolo 4, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Identici.